



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 6

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA NATURA, CAUSE E SVILUPPI RECENTI DEL FENOMENO DEI DISCORSI D'ODIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA

8<sup>a</sup> seduta: martedì 13 luglio 2021

Presidenza del vice presidente PIROVANO

**I N D I C E****Audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7, 13	* STANZIONE . . . . .	Pag. 3, 12
BAGNAI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	7		
BERGESIO (L-SP-PSd'Az) . . . . .	11		
RUSSO (M5S) . . . . .	9		
URRARO (L-SP-PSd'Az) . . . . .	10		
VERDUCCI (PD) . . . . .	10		

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az.*

*Interviene, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali.*

*I lavori hanno inizio alle ore 13.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web-TV* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia, sospesa nella seduta dell'8 luglio.

La seduta odierna prevede l'audizione del dottor Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, che ringrazio e al quale cedo la parola.

*STANZIONE.* Ringrazio anzitutto la Commissione per questa occasione di confronto e per la sensibilità dimostrata rispetto alle implicazioni, in ordine alla protezione dei dati, del fenomeno dei discorsi d'odio, non nato con la rete ma certamente aggravato dalla stessa. Essa infatti, con la sua strutturale disintermediazione, ha certamente da un lato moltiplicato esponenzialmente le possibilità di libera espressione e di accesso all'informazione, rappresentando per questo un potente strumento di progresso democratico, dall'altro tuttavia ha anche favorito una polarizzazione sociale mai così forte in quella che è stata definita l'età della rabbia, in gran parte anche per effetto dell'*engagement*, della viralità della condivisione e del

funzionamento degli algoritmi. Essi tendono infatti a valorizzare, nella stessa presentazione dei contenuti, quelli più attrattivi di *like* e visualizzazioni, ovvero generalmente quelli più estremi, meno mediati dalla riflessione razionale e molto spesso più aggressivi e discriminatori. Questo tipo di contenuti si rivela frequentemente e paradossalmente capace di aggregare consensi riversando sul nemico opportuno di turno il senso di revanscismo e invidia sociale diffuso, per le ragioni più diverse, in un'ampia quota del pubblico della rete.

È inutile notare che ad assurgere al ruolo di capro espiatorio sono generalmente minoranze, soggetti particolarmente vulnerabili o comunque percepiti, per le ragioni più varie, come altro da noi per l'origine etnica, per genere, per credo religioso o politico e così via. Come sempre, in contesti caratterizzati dall'indebolimento dei legami sociali, la contrapposizione all'altro rafforza, nella sua percezione, l'identità di chi esclude; funziona da dispositivo identitario tanto quanto è discriminatorio.

Quello dei discorsi d'odio è evidentemente un fenomeno complesso, le cui radici profonde e molteplici implicano soluzioni non certo unilaterali e tantomeno riduzioniste, ma fondate su di una strategia di protezione integrata e multidisciplinare. La tutela penale – che sotto il profilo sostanziale è tendenzialmente completa, salvo alcune integrazioni di cui dirò – deve necessariamente combinarsi con quella, essenzialmente civilistica, di natura remediale. Il *public* e il *private enforcement* devono convergere, massimizzando lo *standard* di protezione, parallelamente a un ampio ventaglio di misure preventive che agiscano sulle cause (prossime e remote) del problema e non si limitino all'epifenomeno, prevenendo la formazione di stereotipi, culturali e sociali, che lo alimentano.

Non va poi sottovalutato il profilo processuale, non tanto per la carenza di strumenti investigativi, quanto per l'intrinseca difficoltà di superare ostacoli tecnici reali, quali il ricorso al *deep web* o comunque a sistemi che rendono pressoché impossibile od oltremodo difficile identificare gli utenti reali o cancellano immediatamente i contenuti scambiati. Non a caso, nel nostro ordinamento, il ricorso a mezzi tesi a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche costituisce un'aggravante, circoscritta tuttavia ai soli delitti contro la libertà sessuale (articolo 609-*duodecies* del codice penale) e che ben potrebbe dunque essere estesa a ulteriori fattispecie.

Non è del resto agevole neppure l'*enforcement*, giacché la localizzazione in Stati esteri di molti gestori (i quali soli spesso dispongono delle informazioni utili all'identificazione dell'agente) rende necessario avviare complesse attività di cooperazione giudiziaria al fine di ottenere gli elementi indispensabili a fini investigativi.

Ebbene, a fronte di questa intrinseca difficoltà di accertamento propria degli illeciti in rete, è innanzitutto necessario rendere effettiva la tutela remediale, soprattutto in forma specifica (in particolare la rimozione), che consente anche di limitare gli effetti della permanenza in rete di contenuti lesivi, prevenendone l'aggravamento. In secondo luogo, occorre responsabilizzare utenti e *provider*, garantendo al contempo mezzi più age-

voli di identificazione degli autori dei contenuti offensivi. È necessario inoltre investire sulla pedagogia digitale quale consapevolezza, da parte di tutti gli utenti del *web*, delle implicazioni spesso irrimediabili che ogni loro *click* ha sulla dignità di persone in carne e ossa, anche se smaterializzate dietro un profilo *social*.

In ordine al primo aspetto, come dimostrano i casi dell'oblio e del cyberbullismo, il meccanismo fondato sulla richiesta al gestore di rimozione e la successiva istanza al Garante in caso di inerzia o di rigetto, è un utile strumento di tutela dei diritti della personalità *online*. Esso coniuga infatti l'esigenza della pronta rimozione dei contenuti (soprattutto in caso di adesione spontanea del *provider*) con la riserva all'autorità pubblica della decisione in ultima istanza nel contraddittorio delle parti. Si tratta di un complessivo bilanciamento che risponde alle esigenze sottolineate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quest'ultima in particolare con alcune sentenze che hanno sancito addirittura, in capo agli Stati, un obbligo positivo di assicurare misure idonee a tutelare la dignità personale (cito, per tutte, la sentenza Delfi contro Estonia del 2015).

Sarebbe certamente opportuno dunque estendere all'*hate speech* il modello di tutela remediale affidato al Garante rispetto al cyberbullismo, così responsabilizzando, pur a legislazione vigente, le piattaforme rispetto agli illeciti commessi *online* dagli utenti e soprattutto intervenendo in senso ablativo sui contenuti lesivi in tempi stringenti, prima che il giogo delle condivisioni virali renda impossibile contenerne gli effetti, come nel tragico caso di Tiziana Cantone.

In questo senso si muove, a me pare apprezzabilmente, la proposta di legge Boldrini (Atto Camera 2936), come già la proposta di legge Moretti-Sanna della scorsa legislatura e il disegno di legge Zanda per quanto riguarda la disinformazione.

La proposta di legge Boldrini, in particolare, sul modello della legge tedesca sui *social network*, circoscrive la nozione di contenuto illecito con riferimento alle fattispecie, anche di natura istigativa, generalmente ravvisabili nei discorsi d'odio, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di determinatezza della fattispecie. Si potrebbe valutare, sotto questo profilo, di riesperire (come prima della riforma di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) l'ambito operativo e applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali (che ritroviamo nell'articolo 167 del codice), che offrirebbe una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità e della dignità, realizzate abusando dei dati personali. In tal senso, tra i requisiti di illiceità speciale suscettibili di integrare il delitto, andrebbe reintrodotta il consenso (espunto, salvo per il *telemarketing*, dalla riforma del 2018), così coprendo molteplici ipotesi (le più frequenti) di violazioni della persona perpetrate in rete.

In ogni caso, rispetto ai contenuti illeciti, la proposta di legge obbliga le piattaforme ad adottare procedure agevolate per la segnalazione e la verifica della natura degli stessi, con procedure particolarmente celeri da

parte di un organismo di autoregolamentazione, ma con competenza decisoria definitiva del Garante in caso di rigetto dell'istanza di rimozione.

Sulla scorta della giurisprudenza sull'ingiunzione dinamica, si sancisce poi, in capo al gestore, l'obbligo di assicurare che il contenuto illecito rimosso o bloccato non sia nuovamente pubblicato. Un sistema in parte analogo (e modellato sulla legge sul cyberbullismo) è poi previsto per i contenuti che, ancorché non integranti specifici estremi di reato, siano comunque lesivi della dignità. Anche in tal caso le istanze di rimozione – soggette a decisione in tempi particolarmente celeri – possono essere presentate, anche dal minore ultraquattordicenne, al Garante ove la richiesta al gestore non sia stata risolutiva. L'attribuzione al Garante della funzione di decisione in ultima istanza delle richieste non soddisfatte dai gestori assicura, in particolare, che un bilanciamento così delicato quale quello tra dignità e libertà di espressione non sia rimesso alla decisione autonoma di un mero soggetto privato quale la piattaforma. È questo il punto più delicato della tutela della persona (e in particolare della dignità) *online*: promuovere la cooperazione attiva delle piattaforme, pur senza renderle arbitre delle libertà fondamentali.

Innovazioni di sistema deriveranno, proprio sotto questo profilo, dal *digital services act*, la proposta di regolamento europeo che recepisce alcune delle più rilevanti misure introdotte – anche in ordine alle procedure di rimozione dei contenuti illeciti – dalla legge tedesca sui *social network*, dalla *loi Avia* di giugno 2020, come emendata dal Conseil constitutionnel, nonché da discipline unionali di settore. Il *digital services act* introduce alcuni obblighi, soprattutto di carattere proattivo, in capo alle piattaforme *online*, diversamente modulati sulla base del numero di utenti attivi, nel segno di una loro responsabilizzazione di tipo preventivo.

Nel ribadire – e, anzi, rafforzando con una nuova *good samaritan clause* – l'esenzione di responsabilità secondaria dei gestori rispetto agli illeciti commessi dagli utenti sulle proprie piattaforme e il doveroso divieto di monitoraggio generale e preventivo sui contenuti, il *digital services act* compensa tuttavia questo *safe harbor* con degli obblighi di regolamentazione tali da minimizzare il rischio di violazioni o da contenerne comunque gli effetti pregiudizievoli. A tal fine s'impone l'istituzione (diversamente modulata in ragione appunto della rilevanza della piattaforma) di procedure interne di decisione delle istanze di rimozione di contenuti illeciti, o comunque contrari alle *policies* aziendali, con obblighi di motivazione e reclamabilità delle scelte adottate, nonché con la devoluzione delle controversie a organi di risoluzione arbitrali dotati di requisiti adeguati di indipendenza.

In tal senso, si positivizza il percorso compiuto dalla giurisprudenza nel segno di una maggiore responsabilizzazione del gestore (si pensi alla figura pretoria dell'*hosting* attivo), volta a impedire che la rete, con la forza della condivisione virale e l'ubiquitarità dei suoi servizi, divenga la cassa di risonanza di violazioni le più diverse dei diritti individuali. Del resto, la rinuncia all'introduzione di una forma, sia pur limitata, di responsabilizzazione del gestore rischia di riflettere uno slittamento dell'idea

di libertà su quella di anomia, ignorando che l'assenza di regolazione, in un contesto privo di ogni limite all'espansione del potere privato, non produce eguaglianza ma semmai subalternità agli imperativi del mercato.

Il crinale stretto su cui si muove il *digital services act* è il mantenimento dell'opzione di fondo sottesa alla direttiva 2000/31, ovvero il regime generale di responsabilità soltanto condizionata del gestore – con il correlativo divieto di monitoraggio generale dei contenuti – coniugato, tuttavia, con una serie di obblighi procedurali e sostanziali espressivi tanto del principio di *accountability* quanto del canone di *responsibility*.

In tale contesto, è significativa la scelta della Commissione di non cedere al modello della responsabilità oggettiva della piattaforma per i contenuti diffusi dagli utenti, pur non rinunciando a una revisione della disciplina in senso maggiormente rigorista. La cifra di questa novella legislativa risiede dunque nel passaggio dalla sola responsabilità alla responsabilizzazione, che potrebbe avere effetti determinanti anche sul terreno dell'*hate speech*.

L'obbligo di motivazione delle decisioni adottate e la loro reclamabilità dovrebbero contribuire a rendere più trasparente l'esercizio, da parte delle piattaforme, del potere di rimozione che, se non adeguatamente circoscritto e reso appunto visibile e sindacabile, rischia di attribuire loro un ruolo arbitrale sui diritti in rete.

Nell'attesa dell'approvazione, non certo immediata, del *digital services act*, soluzioni quali quelle avanzate dalla proposta di legge Boldrini potrebbero contribuire non soltanto ad anticipare quel percorso di responsabilizzazione suggerito dalla disciplina europea, ma anche offrire un'essenziale tutela alle vittime elettive dell'intolleranza.

Nessuno di questi interventi tuttavia potrà mai dirsi risolutivo in assenza di una capillare e strategica educazione al digitale, che assume un ruolo determinante nella prevenzione dei fenomeni variamente distorsivi della rete, tra i quali anche l'*hate speech*. È un aspetto dirimente soprattutto per la formazione delle future generazioni, che per quanto native digitali necessitano ancora di una profonda sensibilizzazione verso i rischi cui la rete ci espone e da cui la rete stessa deve essere liberata, affinché torni a essere quello spazio di libertà e democrazia di cui abbiamo sempre più bisogno.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Stanzone per l'analisi molto dettagliata e approfondita, che invito a depositare agli atti della Commissione, dal momento che contiene nozioni molto importanti.

**BAGNAI (L-SP-PSd'Az).** Mi associo ai ringraziamenti della Presidenza per l'esposizione molto esauriente.

Spero che la dignità di questo organo parlamentare venga tutelata, nel senso che, nel caso in cui non ci sia una risposta alle domande che porrò, questa venga in qualche modo sollecitata, se non da me, dalla Presidenza.

Abbiamo ascoltato un'esposizione molto attenta, che ha sollevato molti punti importanti. Non dobbiamo dimenticare che, a differenza di

quanto accaduto in audizioni precedenti, in cui abbiamo avuto rappresentanti di associazioni più o meno preparati, più o meno addentro al tema (siamo un Paese che ovviamente tutela la libertà di associazione), questa volta abbiamo un rappresentante di un'importante istituzione, che ha delle importanti e ben precise competenze e che è un'autorità indipendente dalla politica, da cui quindi ci si aspetta un contributo tecnico. Tuttavia, alcuni elementi tecnici a me sono mancati, quindi vorrei partire da una domanda tecnica ben precisa, che spero possa avere una risposta.

Già oggi accade che vengano totalmente rimossi dal *web* e dalle piattaforme utenti che, non necessariamente a seguito di un giudizio penale ma a insindacabile arbitrio della piattaforma, hanno contravvenuto a un insieme di regole non meglio specificate; vengono distrutti i loro contenuti, viene distrutta la loro vita digitale, vengono eliminate le foto delle loro vacanze, viene eliminato il patrimonio di contatti e vengono cancellati i messaggi che questi utenti si sono scambiati con altri utenti, stabilendo un capitale di rapporti umani. Posso anche capire che ciò non interessi a nessuno, magari neanche a lei, ma quello che a lei interessa e che lei deve tutelare sono i dati. Lei ci sa dire che cosa l'autorità che rappresenta, l'autorità europea, i regolamenti europei, le leggi italiane fanno per tutelare questi dati? Quando l'utente viene raso al suolo non ha più il possesso dei suoi dati; ma qualcuno si è posto il problema se questi dati rimangono?

Le faccio un esempio semplice, perché noi sappiamo quale lavoro stiamo svolgendo in questa sede. Se qualcuno li mantiene, questi dati possono essere utilizzati per esempio per profilazione politica. Il nostro scopo è incidere sulla libertà di opinione per nobili motivi, ma supponiamo che qualcuno voglia incidere per ignobili motivi; ebbene, se ha la possibilità di fare profilazione politica accedendo a un insieme di dati così ampio, chiaramente questo pone un problema. Vi siete posti questo problema? Questo è ciò che ci interessa. Noi siamo qui per tutelare qualche piccola libertà costituzionale; lei è un giurista, quindi sa meglio di me a quali libertà alludo.

Un richiamo particolarmente apprezzabile che lei ha fatto – e le assicuro che l'apprezzamento in questo, come peraltro in tutti gli altri casi in cui lo esprimo, non è assolutamente una figura retorica ma è sincero – ha riguardato la necessità di evitare che vi sia un monitoraggio generale preventivo: sono totalmente d'accordo. Il monitoraggio generale preventivo significherebbe una sorveglianza di massa della popolazione, con esiti potenzialmente molto gravi. Piccolo problema: roba di questo genere c'è già e io penso che lei ne sia a conoscenza. Non so se lei usa WhatsApp, ma avrà visto che nelle *chat* alcuni messaggi sono contrassegnati come inoltrati molte volte, per cui non possono essere diffusi a tutti i contatti di un utente, ma solo a una persona alla volta, per limitarne – come lei diceva – la viralità. Noti bene che questo va frontalmente contro quanto ci è stato riferito da un dirigente della Polizia postale, che ci diceva che non era possibile ricostruire queste reti; in realtà viene già fatto. Questo secondo me pone un tema.



«Il Manifesto», quotidiano comunista, venerdì scorso titolava: «Strasburgo approva la sorveglianza di massa di tutte le *email*». Il tema in quel caso era quello della lotta alla pedofilia e suppongo che non ci possano essere dubbi che tutti noi siamo uniti nella lotta contro questa forma di perversione particolarmente efferata. Tuttavia mi chiedo (è un tema che mi appassiona e che forse dovrebbe interessare lei tecnicamente, se non politicamente) se siamo sicuri che, nel momento in cui si dispongono dei presìdi di questo tipo, non sia poi facile destinarli anche a uno *screening* di massa. Se leggo tutte le *email* per vedere se c'è un pedofilo, intanto leggo tutte le *email* e poi vedo se c'è un pedofilo (non so se mi sono spiegato). Questo tema credo che dovrebbe suscitare un allarme in tutti noi, anche perché è già stato posto il problema che nella comunicazione criptata *end-to-end*, come quella di WhatsApp, di Signal, di Telegram, l'Europa sta chiedendo di avere una *backdoor* per poter sostanzialmente entrare nelle comunicazioni private di tutti gli utenti. A questo punto, l'unico strumento veramente riservato fra due utenti resterà – ancora per poco probabilmente – la lettera tradizionale, quella cartacea messa in una busta e inviata con il francobollo (e non è neanche detto).

Concludo con altre due sollecitazioni. La prima è che lei ha parlato di età della rabbia e mi interessava sapere di chi fosse questa definizione (il mio è un genuino interesse culturale). Io ricordo gli anni di piombo e non credo che ci fosse meno rabbia in giro, ma questo è un altro discorso.

Infine, lei ci ha descritto diffusamente la proposta di legge Boldrini. Non entro nel dibattito politico, ma le chiedo una sua valutazione sulla proposta di legge Morelli, che propone di portare l'identità digitale in Costituzione. Gli interventi delle piattaforme sono profondamente lesivi dell'identità umana in quanto essa si estrinseca nella sfera digitale, proprio attraverso quella distruzione di dati cui le accennavo e su cui avrei gradito avere un ulteriore approfondimento.

RUSSO (*M5S*). Ringrazio il nostro ospite per l'importante contributo ai lavori di questa Commissione.

Ho seguito con molta attenzione soprattutto due passaggi, in primo luogo quello che contrappone la tutela della dignità delle persone, ma anche la loro incolumità, mettendo sull'altro piatto della bilancia la tutela della libertà d'espressione. Credo che sia assolutamente fondamentale capire quanto dobbiamo cedere alla libertà d'espressione rispetto alla tutela delle persone. Ho seguito con molta attenzione i dati, che sono assolutamente inconfutabili e tecnicamente ineccepibili.

L'altro passaggio che ho gradito della sua relazione, che oltretutto riprende un mio interesse sulla questione, riguarda la responsabilizzazione dei *provider*; lei l'ha definita responsabilità secondaria. Anche questa spesso è in conflitto con la libertà della Rete, che abbiamo sempre sostenuto, ma che ritengo sia importante valutare, nell'eventualità in cui tale libertà diventi lesiva della dignità e dell'incolumità delle persone.

Si tratta di due passaggi che credo sia molto importante analizzare nel nostro lavoro in Commissione e che costituiranno – ritengo – un im-

portante elemento della nostra risoluzione finale, in cui dovremo intanto stabilire cosa intendiamo per discorsi d'odio e poi valutare le due importanti questioni che lei oggi ci ha sottoposto.

Non le pongo domande, ma la invito a depositare la sua relazione, in modo da poterla consultare con più attenzione.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio per la relazione, ricca di spunti e di dati particolarmente significativi. Per noi è importante avere questo tipo di interlocuzione, che fornisce un dato ufficiale, istituzionale nell'ambito della nostra indagine conoscitiva.

Chiaramente l'emergenza pandemica ha amplificato determinate criticità, come quella relativa alla libertà di espressione. Uno dei temi che sta emergendo è riferibile all'aumento del numero dei casi di sospensione e chiusura degli *account*, in relazione ad opinioni presunte alternative, sulla base implicita di una presunta pericolosità anche per l'ordinamento democratico e per la sicurezza. Mi riferisco a temi legati alla disinformazione medica, spesso evidenziati.

Faccio queste brevi notazioni perché effettivamente, anche da giurista, ritengo opportuno fare riferimento ad effettive modalità di tutela dei diritti dei cittadini e alle limitazioni poste in essere dalle piattaforme *social*. Il ruolo del Garante diventa quindi centrale, in quanto i dati cominciano ad essere preoccupanti. Cerchiamo di capire come calibrare al meglio sia l'intervento del Garante nel prosieguo, sia quello del legislatore rispetto al quadro ordinamentale vigente.

Penso a un elemento minimo dal punto di vista giuridico, che potrebbe essere riferito alla mancanza di una motivazione effettiva, a fronte di violazioni di regole della *community* e all'impossibilità di contestare le decisioni di una piattaforma; penso allo scollamento tra le scarse procedure formali previste dalle varie *policy* e l'operatività concreta dei vari meccanismi remediali.

Troppo spesso ci siamo trovati di fronte all'impossibilità - come ricordava il senatore Bagnai - di gestire i propri dati, che spesso rimangono nella proprietà della sola piattaforma, concretizzando una vera e propria fattispecie di espropriazione dei dati, a fronte di casistiche tra l'altro spesso prive di motivazioni.

Credo che l'osservatorio del Garante in questo momento sia il più autorevole e in questa fase rappresenta per noi uno snodo centrale nell'ambito dell'indagine conoscitiva, per meglio organizzare reciprocamente il prosieguo dei lavori e il futuro rispetto a questo tema.

VERDUCCI (*PD*). Desidero anch'io ringraziare il dottor Stanzione per la sua relazione che, al pari delle relazioni dei soggetti che l'hanno preceduto e che abbiamo audito nelle scorse settimane, fornisce ai nostri lavori un contributo essenziale.

Penso che il dottor Stanzione nella sua relazione abbia toccato - così come fatto in precedenza in molte altre audizioni - uno dei punti dirimenti del nostro lavoro e anche una delle motivazioni che hanno indotto il Se-

nato a istituire questa Commissione. Lei si è soffermato sull'ambivalenza della Rete, che può amplificare (cito le sue parole) i discorsi d'odio aggravati dalla Rete, e ha legato questo a una caratteristica tipica della Rete, che è totalizzante e invasiva rispetto all'intero sistema dei *media*, cioè il meccanismo della disintermediazione; un meccanismo *in nuce* di deregolamentazione delle informazioni.

Restando al tema dell'audizione, il dottor Stanzione ha focalizzato il proprio intervento prendendo le mosse da una considerazione circa il fatto che da una parte la Rete permette un potente progresso democratico, dall'altra però la polarizzazione porta anche all'aggravarsi di discorsi discriminanti e d'odio. Vorrei sapere da lei se interpreto bene il suo ragionamento e dunque l'obiettivo della sua relazione, ossia come focalizzare il tema fondamentale della regolazione, di cui abbiamo bisogno per avere un bilanciamento che non consenta ai discorsi discriminanti di macchiare la facoltà, che tutti noi dobbiamo assolutamente sostenere, tutelare e preservare, della libertà di espressione.

In riferimento a tutto ciò, lei ci propone tre rimedi, il primo dei quali è la tutela remediale; lei ha parlato di rimozione di contenuti illeciti. Per la dinamica della Rete, i contenuti illeciti (in questo caso legati ai discorsi d'odio) si determinano nel caso di un evento mediale specifico, ma si propagano enormemente, in un meccanismo che tecnicamente viene definito a cascata, anche nel momento in cui il contenuto illecito viene rimosso. La dinamica della Rete fa sì che non basti la rimozione del contenuto illecito, perché la coda lunga della propagazione consente alla rottura discriminante legata all'evento mediale di continuare incessantemente. Le chiedo quindi se non pensi che il primo punto che lei ha citato in realtà sia, per sé stesso, considerata la dinamica della Rete, molto debole e insufficiente.

Lei ha fatto poi riferimento al *digital services act*, che la Commissione europea sta discutendo. Non pensa che costituisca un grosso limite il fatto che all'interno del *digital services act* non ci sia una definizione di contenuto illecito, ma che questa invece venga rimandata alle singole leggi nazionali?

Da ultimo, non crede che, per risolvere le questioni che ha evidenziato, debbano essere attribuite ulteriori competenze alle autorità indipendenti (il Garante per la *privacy*, nel suo caso, ma audiremo molto presto anche Agcom), in modo da non gravare sulla giustizia ordinaria? Ritiene che per fare ciò sia necessaria una specifica definizione di *hate speech* nel nostro ordinamento? Lei più volte nella sua relazione ha fatto riferimento alla necessità di una fattispecie; non ritiene che questo sia necessario per permettere alle autorità indipendenti di intervenire anche nel contenzioso e nelle controversie che molto spesso si determinano tra utenti e piattaforme?

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Vorrei sapere come si pone oggi il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui sui *social network* ci siano dei furti di dati. Sappiamo che 36 milioni di italiani hanno dati sui *social*, dall'indirizzo *email* al numero di telefono; voi avevate segnalato ai

*social* di porsi nella condizione di essere in grado di capire e di attuare una misura preventiva nel caso in cui ci fossero furti di dati. Cosa fate quando ciò avviene? Quali sono le misure che vengono adottate?

*STANZIONE.* Le risposte avrebbero bisogno di un'ulteriore relazione. Ad ogni modo assicuro che la relazione scritta sarà inviata al più presto alla Commissione.

Una prima risposta di natura culturale: «L'età della rabbia» è il titolo di un volume di Pankaj Mishra del 2018.

Il problema sono le domande di senso che sono state poste dai senatori. Come si fa a dire cosa siano i discorsi d'odio? Una definizione è estremamente difficile. Naturalmente si potrebbe azzardare dicendo che sono discorsi d'odio quelli che, in qualsivoglia modo, urtano o toccano la dignità di una persona. Il discorso è proprio quello di contemperare la libertà d'espressione con la dignità umana, valori nessuno dei quali è tiranno o dotato di un primato rispetto all'altro. Si tratta di un bilanciamento degli stessi.

Il problema allora è quello di evitare, come gli intervenuti hanno posto in luce, questa sorta di pedinamento digitale nei confronti della persona e soprattutto dei dati personali che sono diffusi in Rete. Più immettiamo dati in Rete, più esponiamo noi stessi alla dispersione, rischiando di perderne in un certo senso la signoria.

Il problema del governo dei dati è centrale. Le piattaforme, che sono dei soggetti privati, non possono diventare i nuovi *domini* della situazione, avendo la *governance* dei dati stessi. Noi possiamo ammettere benissimo che questo lo faccia un'istituzione pubblica, il Parlamento in particolare, ma certamente non i privati. Allora il problema che si pone è quello di limitare questo governo della circolazione dei dati da parte delle piattaforme, in modo tale da rifuggire da un monitoraggio generalizzato, com'è stato detto dal senatore Bagnai.

Francamente ha lasciato tutti noi perplessi la decisione presa dal Parlamento europeo su quella sorta di *screening* di massa, sia pure orientata da una giusta preoccupazione, che è quella di evitare gli illeciti pedopornografici.

Ci si chiede se sia necessario introdurre nella nostra Costituzione la nozione di identità digitale; io non so se sia necessario. Evidenzio tuttavia che nella nostra Costituzione vi è una prima parte dedicata ai diritti fondamentali, che ruotano intorno a una visione personalistica e solidaristica della società. Forse basterà già l'articolo 2 della nostra Costituzione, sulla tutela dei diritti inviolabili della persona, tra i quali a maggior ragione ci sarà anche l'identità digitale, perché quello è un catalogo aperto di protezione della persona nella sua integrità. Pertanto tutte le situazioni intime ed esistenziali della persona vengono tutelate da questa clausola generale della personalità, già esistente nella nostra Costituzione.

Indubbiamente il problema è quello di limitare lo strapotere delle piattaforme, che tra l'altro sono molto spesso di radicamento extraeuropeo, pertanto neppure aggredibili dagli strumenti normativi e remediali che

pone a nostra disposizione il GDPR EU, il regolamento europeo in vigore dal 2016.

La nostra preoccupazione principale, non soltanto intorno all'*hate speech* ma anche per quanto riguarda i nostri dati personali, è rappresentata appunto da questa tutela, che deve essere sempre più tesa a formulare un argine nei confronti degli strapoteri di queste piattaforme. Probabilmente il *digital services act* e le proposte di legge a cui abbiamo fatto riferimento, nonché l'attività che svolge questa Commissione straordinaria possono indicare la strada affinché, attraverso gli strumenti remediali, ma anche tramite rimozioni, purché avvengano in tempi celeri, si possa evitare quella propagazione di cui qualche commissario intervenuto giustamente si preoccupa, garantendo la tutela integrale della dignità della persona.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il dottor Stanzione, che è stato veramente molto preciso. Attendiamo con ansia il testo della sua relazione affinché sia disponibile anche per i colleghi che oggi non hanno potuto essere presenti.

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,55.*





